

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 45 del 29/11/2007

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Direttore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno
16 DIC. 2008
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza,

Il Direttore

OGGETTO: Atto generale d'indirizzo per le attività del settore Uffici tecnici: approvazione allegato cartografico su perimetri aree estrattive ex L.R. n. 65/97

L'anno duemilasette, addì 29 del mese di novembre, alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004

Presiede il Sig. **Giuseppe Nardini**

Sono presenti n. 11 componenti; assenti n. 2

(A = assente; P = presente)

Natale Emilio Baldaccini	- P -
Paolo Cattani	- P -
Giovanni Corrieri	- P -
Armando Della Pina	- P -
Giuseppe Nardini	- P -
Angelo Maria Nerli	- P -
Cristoforo Feliciano Ravera	- P -
Ezio Gino Ronchieri	- A -
Giuseppe Rossi	- P -
Piero Sacchetti	- P -
Giulio Salvatori	- P -
Jacopo Simonetta	- P -
Pietro Vecchi	- A -

Responsabile del procedimento amministrativo
- **Antonio Bartelletti**

Partecipa il Direttore
- **Antonio Bartelletti**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che:

- a) l'art. 107, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed integr., attribuisce ai dirigenti - nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo - la responsabilità di rilasciare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi;
- b) l'art. 17, comma 5, dello Statuto dell'Ente Parco - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. - attribuisce al dirigente responsabile degli Uffici tecnici la responsabilità del rilascio del nulla osta del Parco;
- c) l'art. 26, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi dell'Ente Parco - di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr. - conferma e meglio definisce l'indicazione statutaria di cui alla precedente lettera b);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n. 71 del 13 novembre 1999, con la quale si approvava il primo *Atto generale d'indirizzo per le attività del settore Uffici tecnici*, a cui seguivano, nel tempo, ulteriori e numerose modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che nell'ultima e vigente stesura dell'*Atto generale d'indirizzo per le attività del settore Uffici tecnici*:

- a) sono disciplinate le modalità di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Ente Parco per le attività estrattive, attraverso indirizzi e criteri di valutazione dei piani di coltivazione;
- b) il rilascio delle autorizzazioni sopra dette presuppongono la localizzazione dei siti estrattivi all'interno delle zone di cava (area contigua), di cui all'allegato cartografico alla L.R. 11 agosto 1997, n. 65;

CONSIDERATO che l'allegato cartografico di cui sopra - elaborato alla scala 1:25.000 e pubblicato sul B.U.R.T. - è del tutto inadeguato per valutare i limiti dei ravaneti e dei fronti di avanzamento, effettivi e di progetto, dei siti estrattivi, oltre a risultare inefficace ogni qual volta si tenti una sovrapposizione con i piani di coltivazione, stante la scala di dettaglio a cui questi ultimi sono elaborati;

VISTA la nota del Direttore del Parco n. 170 del 18 gennaio 1998, contenente un quesito alla Regione Toscana sui limiti cartografici delle zone contigue di cava (area contigua) di cui alla L.R. n. 65/97, nello specifico della possibilità di utilizzare - in caso di dettaglio topografico - gli allegati cartografici in scala 1:5.000 e 1:10.000, conseguenti all'attività di perimetrazione delle "aree caratterizzate da risorse lapidee (aree A2)" di cui all'art. 1 della L.R. 21 luglio 1994, n. 52;

VISTA la risposta del Dirigente responsabile dell'Ufficio competente della Regione Toscana del 27 gennaio 1999 (prot. n. 104/2991/110.1), in cui si concorda con il criterio adottato per una più esatta definizione dei perimetri delle aree attività estrattive, di usare come riferimento le cartografie in scala 1:5.000 e 1:10.000, a suo tempo elaborate ai sensi della L.R. n. 52/94, poiché le stesse hanno rappresentato la base usata dalla Regione per la definizione delle aree estrattive, sia nella deliberazione n. 298/97, sia nella citata L.R. n. 65/97, raccomandando all'Ente Parco una particolare attenzione nella precisazione, alla scala di dettaglio, degli esatti confini per tutto lo sviluppo della perimetrazioni e, in special modo, in quei luoghi specifici (Campagrina, Gufonaglia, ecc.), in cui il Consiglio Regionale aveva operato, per la deliberazione n. 298/97 e la L.R. n. 65/97, alcune variazioni rispetto alle proposte di limiti estrattivi conseguenti alla L.R. n. 52/94;

DATO ATTO che il criterio di cui sopra – per una più esatta definizione dei perimetri delle aree estrattive vigenti ai sensi della L.R. n. 65/97 più volte citata:

- a) è già stato utilizzato all'interno della propria deliberazione n. 44 del 29 ottobre 2007, in cui si definiscono regole per l'integrazione dei limiti delle aree estrattive, ex L.R., n. 65/97, con i perimetri dell'area protetta contenuti nella Proposta di Piano per il Parco, per effetto della precedente propria deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2007, con la quale l'Ente Parco ha deciso di procedere all'approvazione dello stesso Piano per fasi successive, stralciando dal procedimento in corso la disciplina relativa alle "Attività estrattive", da rimettere a successiva adozione/approvazione, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 63, che introduce il comma 1 bis all'art. 15 della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.;
- b) ha consentito di informatizzare i limiti delle aree estrattive discendenti dall'allegato cartografico della L.R. n. 65/97, in una scala di particolare dettaglio, che può rendersi utile ad evitare gli errori di localizzazione e sovrapposizione già ricordati in precedenza;

NELLA NECESSITÀ di approvare i risultati dell'applicazione del criterio in parola;

VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente, insieme ai 10 stralci topografici che ne costituiscono l'allegato "A", facendone parte integrante e sostanziale;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 1 contrario (Rossi), resi nei modi di legge,

DELIBERA

- a) di confermare il criterio già adottato con la precedente deliberazione n. 44 del 29 ottobre 2007, secondo il quale, la definizione, a scala di dettaglio, dei perimetri delle aree estrattive ex L.R. n. 65/97 deve essere operata con riferimento alle cartografie in scala 1:5.000 e 1:10.000, già elaborate ai sensi della L.R. n. 52/94 e servite come base dalla Regione Toscana per la delimitazione delle "aree caratterizzate da risorse lapidee (aree A2)" negli allegati cartografici della deliberazione n. 298/97 e della citata L.R. n. 65/97, con particolare attenzione ad alcuni bacini di cava (Campagrina, Gufonaglia, Ficaio, Grotta Caprara, ecc.) in cui il Consiglio Regionale aveva apportato modifiche in sede di approvazione degli atti legislativi ed amministrativi citati, rispetto alla proposta di delimitazione originale e dettagliata, conseguente alla L.R. n. 52/94;
- b) di approvare – quale allegato cartografico all'*Atto generale d'indirizzo per le attività del settore Uffici tecnici* – i n. 10 stralci cartografici della perimetrazioni delle zone di cava (area contigua) discendenti dalla L.R. n. 65/97 e qui riprodotti sulle base topografica *raster* in scala 1:10.000 delle tavolette della C.T.R., costituendo, nel loroinsieme, l'allegato "A" alla presente deliberazione;
- c) di considerare tale perimetrazione di dettaglio l'unica idonea per stabilire la localizzazioni di fronti di scavo, limiti di ravaneti, posizionamenti di macchinari, tracciati di strade di arroccamento e di quant'altro connesso alle attività estrattive, nonché per operare confronti e sovrapposizioni con i piani di coltivazione;

IL DIRETTORE

d) di richiedere agli esercenti le attività estrattive di produrre – per ogni piano estrattivo e sua variante – anche uno o più file in formato *.shp (*shapefile*), georeferenziati, di definizione dei limiti dell'attività estrattiva (fronti e ravaneti), dello stato attuale e di progetto, con cui verificare le relazioni spaziali con i perimetri delle vigenti aree di cava e dei Siti di Importanza Regionale (Sic, Zps, Sin);

e) l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

AB/ab/delibera perimetri cave 1997 approvazione